



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ABILITATI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 1 Oggetto

Questo Regolamento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 21/1992 recepita dalla Regione Calabria con Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 29.03.18 Burc n. 57 del 5.6.18, nonché dalla Legge regionale della Calabria n. 37 del 7 Agosto 2023, fissa i criteri per l'istituzione, l'iscrizione e la tenuta del Ruolo Provinciale della CCIAA di Catanzaro Crotone Vibo Valentia dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare o integrativa rispetto ai trasporti di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

1. Il servizio di taxi con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
2. Il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Art. 2 Finalità

Questo Regolamento ha la finalità di:

- a) determinare dei requisiti per l'iscrizione a ruolo;
- b) determinare le modalità di iscrizione al ruolo e disciplina transitoria;
- c) disciplinare la tenuta e la revisione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

Art.3 Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea

Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, è istituito il Ruolo Provinciale dei Conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

Il ruolo è così articolato:

- a) sezione conducenti di autovetture adibite a servizi di taxi oppure a servizio noleggio con conducente;
- b) sezione conducenti di motocarozzette adibite a servizi di taxi oppure a servizio noleggio con conducente;
- c) sezione conducenti di veicoli a trazione animale adibiti a servizi di taxi oppure a servizio noleggio con conducente;
- d) sezione conducenti di natanti adibiti a servizi di taxi oppure a servizio noleggio con conducente.

E' ammessa l'iscrizione a più sezioni del Ruolo.

Art. 4 Iscrizione al ruolo

L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio da parte del comune della licenza per l'esercizio taxi e dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente o per svolgere attività di sostituto del titolare di licenza.

L'iscrizione nel Ruolo può avvenire per una sola categoria di servizio (taxi o noleggio).

Nel ruolo conducenti si iscrivono solo le persone fisiche nella loro qualità in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dall'art 6 e dalla normativa di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Nel caso in cui l'attività venga svolta in forma societaria, devono essere iscritti al ruolo il legale rappresentante della società, e tutti coloro che sono adibiti alle mansioni in qualità di soci, dipendenti o sostituti.

L'iscrizione al ruolo è necessaria anche per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:

- a) sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
- b) dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente ovvero in qualità del sostituto del dipendente per un tempo determinato.

L'iscrizione al ruolo è consentita a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, ovvero di un paese dell'Unione europea, ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio, a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno o comunque nel rispetto della direttiva 2003/109/CE e relativo decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- b) residenza o domicilio professionale (da documentare attraverso iscrizione al R.I. di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, ovvero possesso di partita iva intestata al richiedente rilasciata dall'Agenzia delle Entrate delle province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, ovvero esistenza di rapporto di lavoro subordinato con un'azienda operativa nelle province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia ovvero altra documentazione atta a comprovare che la circoscrizione territoriale delle province di Catanzaro Crotone Vibo Valentia è la sede principale, stabile e continuativa di affari e interessi professionali in base ad una situazione reale, già esistente al momento della presentazione dell'istanza) ai sensi dell'articolo 16 della legge comunitaria 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee);
- c) aver compiuto diciotto anni ed in ogni caso avere l'età minima prevista dalle vigenti disposizioni per la guida di veicoli e per la conduzione di natanti;
- d) avere i requisiti di idoneità morale di cui all'articolo 5;
- e) avere i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 6;
- f) superamento esame di idoneità con la Commissione istituita presso la Regione Calabria.

L'iscrizione o l'eventuale esclusione nel ruolo avviene a seguito di determina dirigenziale, pubblicata sul sito della CCIAA di Catanzaro Crotone Vibo Valentia.

Art. 5 Requisiti di idoneità morale

L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:

- a) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi;
- b) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);
- c) non essere destinatari, con provvedimento definitivo, di misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

- d) non avere riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione ai sensi degli articoli 19, 28 e seguenti del codice penale; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
- e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi degli articoli 19, 35 e 35-bis del codice penale; il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria.

Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 e seguenti del codice penale, e dell'articolo 460, comma 5 del codice di procedura penale, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- b) l'interessato ha riportato una condanna o è stato sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al comma 1;
- c) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di servizio pubblico non di linea, e comunque tali da comportare la revoca della patente, del certificato di abilitazione professionale, della carta di circolazione, della licenza o dell'autorizzazione.

Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi previsti dalle lettere d) ed e), per i quali è disposta la sospensione, limitatamente alla durata della pena.

Art. 6 Requisiti di idoneità professionale

L'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) possesso della patente necessaria, in base alla normativa statale, alla guida dei veicoli impiegati nei diversi tipi di servizi. Per i servizi di taxi e noleggio con conducente svolto con veicoli a trazione animale è richiesto il possesso della patente di guida di tipo B o superiore;
- b) assolvimento dell'obbligo scolastico;
- c) età non superiore a 65 anni per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture, motocarrozze e natanti;
- d) età non superiore a 70 anni per l'iscrizione riservata di veicoli a trazione animale;
- e) possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116 comma 8 del D.Lgs. n. 285/92 (CAP) o abilitazione superiore, per le iscrizioni alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
- f) possesso della patente nautica solo per l'apposita sezione del ruolo;
- g) superamento di esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea c/o la Commissione prevista dalla normativa vigente;

Nel caso di revoca o sospensione della patente di guida e relativo titolo professionale è disposta la cancellazione o sospensione dal ruolo.

Art. 7 Presentazione delle domande per sostenere esame di idoneità

Chi intende sostenere l'esame di idoneità per essere, successivamente, iscritto al ruolo deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo e diritti di segreteria previsti ai sensi della tabella B del Decreto Interministeriale 09/12/2009 ed eventualmente modificati in seguito a variazioni del decreto in questione, all'ufficio competente della Camera di Commercio, secondo le indicazioni reperibili sul sito internet dell'ente.

La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 attestante il possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza e indirizzo, anche telematico, al quale devono essere inviate le comunicazioni;
- b) cittadinanza italiana o di paese dell'Unione europea ovvero di altro paese che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio a condizione che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente;
- c) di aver assolto gli obblighi scolastici, nel caso di titolo conseguito in un paese extracomunitario il candidato dovrà allegare, oltre alla copia dello stesso, copia del provvedimento con il quale il titolo di studio è stato riconosciuto equipollente o equiparabile attraverso traduzione in lingua Italiana certificata, conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale asseverata in Tribunale;
- d) di essere in possesso dei titoli abilitanti alla guida di cui al all'articolo 6.

Ai candidati privi dei requisiti sopra indicati sarà trasmessa l'esclusione dall'esame.

Art. 8 Ammissione all'esame

Le domande di ammissione all'esame di idoneità sono istruite dall'ufficio competente della Camera di Commercio ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.

Le domande di ammissione all'esame di idoneità si riferiscono ad una sola sezione, fatta salva la possibilità di presentare successiva istanza per l'iscrizione ad altra sezione;

L'elenco degli ammessi e quello degli esclusi sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

L'esclusione dalla partecipazione all'esame è disposta nei seguenti casi:

- a) accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti da questo regolamento per la partecipazione;
- b) domanda di ammissione all'esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
- c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall'ufficio competente.

Art. 9 Trasmissione delle domande di partecipazione all'esame di idoneità alla Commissione Regionale

L'ufficio competente della CCIAA di Catanzaro Crotone Vibo Valentia verifica le domande di ammissione all'esame di idoneità le trasmette alla Commissione Regionale.

Art. 10 Compiti della Commissione regionale

La Commissione regionale espletate le procedure di esame per la verifica dell'idoneità all'iscrizione del ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea provvede a determinare l'esito finale, redigendo gli elenchi dei candidati idonei e non idonei che trasmette all'ufficio competente della Camera di Commercio.

Art. 11 Esito dell'esame di idoneità

La Camera di Commercio ricevuto l'elenco degli idonei da parte della Commissione Regionale conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea pubblica sul sito internet dell'ente l'elenco degli idonei e dei non idonei.

Dopo la pubblicazione dell'elenco degli idonei, gli interessati possono presentare domanda di richiesta di iscrizione nel Ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, secondo le modalità indicate sul sito camerale.

La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella di esecutività del provvedimento da parte dell'ufficio competente della Camera di Commercio, che ne dispone l'iscrizione.

Art 12 Revisione del ruolo

Il ruolo è soggetto a revisione, disposta con cadenza in genere quadriennale o successiva dalla Camera di Commercio, al fine di accertare d'ufficio la permanenza, in capo alla totalità degli iscritti, dei requisiti necessari per mantenere l'iscrizione, per fatti intervenuti successivamente alla data dell'iscrizione stessa. Resta ferma l'adozione di provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo per perdita o sospensione dei requisiti per l'iscrizione, ivi compresi quelli previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), anche sulla base delle segnalazioni da parte delle competenti autorità.

Gli iscritti al ruolo sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo.

La perdita dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo per i titolari di autorizzazione viene pubblicato sul sito della Camera di Commercio.

Art. 13 Disciplina transitoria

Con riferimento alle licenze per l'esercizio di taxi e alle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente già rilasciate dai Comuni siti nelle provincie di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, sono iscritti di diritto nel Ruolo nella rispettiva sezione, a seguito di presentazione di Domanda di iscrizione, tutti i soggetti che, alla data della Delibera Regionale n. 113 del 29/03/2018, risultano essere titolari di licenza o di autorizzazione oppure abbiano prestato attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di:

- a) sostituto del titolare della relativa licenza o autorizzazione per un tempo definito e/o per un viaggio determinato;
- b) dipendente di impresa autorizzata o sostituto del dipendente per un tempo determinato;
- c) collaboratore o coadiutore familiare.

Per i soggetti diversi dai titolari costituisce requisito per l'iscrizione di cui al comma 1 avere esercitato attività di conducente per periodi che cumulino almeno due anni effettivi nei cinque anni antecedenti la data della Delibera Regionale n. 113 del 29/03/2018. In tal caso, alla Domanda di iscrizione occorre allegare anche Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, da cui risulti il periodo in cui il richiedente ha prestato la propria attività lavorativa in qualità di conducente.

Gli iscritti nel Ruolo provinciale dei conducenti tenuto da altra Camera di Commercio, che trasferiscano la propria residenza o il domicilio professionale nelle provincie di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione di diritto nel Ruolo provinciale tenuto dalla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia presentando Domanda di iscrizione per trasferimento da altro Ruolo su apposito modello pubblicato sul sito web camerale.

Art. 14 Istanza iscrizione ruolo - Diritti e Bolli

L'istanza di iscrizione nel Ruolo deve essere redatta in bollo.

I diritti di segreteria sono fissati nella misura stabilita nella tabella b del Decreto Interministeriale 09/12/2009 ed eventualmente modificati in seguito a variazioni del decreto in questione.

Per l'iscrizione nel Ruolo è necessario il versamento della tassa di concessione governativa che dovrà essere versata ai fini dell'iscrizione. La tassa di concessione governativa non è dovuta, nel caso di iscrizione di diritto, per trasferimento di altro ruolo o se l'interessato dimostra di averla versata al momento del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art.15 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, e in particolare, alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, alla Delibera di Giunta Regionale n. 113 del 29.3.18 e alla legge regionale n. 37 del 7 agosto 2023.

Art. 16 Data di Applicazione

Il predetto Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Camerale.